

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, FOCACCIA, FLORENA, ZANNIER e FERRARI Giacomo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1964

Proroga della legge 16 agosto 1964, n. 664, recante norme integrative della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 21 giugno 1964, n. 463, determinò, come è noto, la sospensione degli appalti e di tutte le opere già approvate e finanziate, avendo il Ministero dei lavori pubblici richiamato le Amministrazioni dipendenti alla integrazione degli atti di progetto, prescritta dalla legge n. 463.

La sospensione contemporanea degli appalti in tutta Italia determinò una infinità di proteste tali che si rese necessaria ed urgente una iniziativa parlamentare, che si concluse nella legge 16 agosto 1964, n. 664, approvata in brevissimo volgere di tempo.

Le preoccupazioni che consigliarono la presentazione e l'approvazione di questa legge non sono nè cessate, nè attenuate, nonostante la lunga circolare ministeriale che non ha semplificato le cose, anche se da molte parti si continua a sostenere che la legge n. 463 è un monumento di semplicità e che i progettisti trovano utile, conveniente e sbrigativo adeguarsi al metodo

parametrico di revisione in essa previsto. Per quanto è dato di sapere, si può affermare che nessuna revisione è stata fin qui operata a mente della legge n. 463, e che, per gli adempimenti previsti, è quasi certo un periodo di interruzione dei pubblici appalti, se venisse a cessare col 31 dicembre 1964 la deroga prevista dalla legge n. 664.

Appaiono perciò evidenti la necessità e l'urgenza di prorogare la legge n. 664 fino al 31 dicembre 1965 e la sua entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I proponenti si riservano, di intesa col Ministero dei lavori pubblici, di presentare un disegno di legge, che semplifichi e renda automatico il sistema di revisione dei pubblici appalti, indubbiamente macchinoso, lungo e defatigante, se si volesse adempiere alle norme della legge n. 463, su cui pure tante illusorie speranze si erano fondate e che non è servita affatto a ripopolare le gare, che continuano, purtroppo, ad essere ancora disertate.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

La legge 16 agosto 1964, n. 664, concernente la deroga fino al 31 dicembre 1964 alle norme contenute nella legge 21 giugno 1964, n. 463, in materia di appalti e revisione dei prezzi di opere pubbliche, è prorogata fino al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.